

53

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge <sup>previdenziale</sup> ~~presentata~~ nella tornata del 6. Febbre 1866.  
dal Ministro Deputato *Suicini*.

OGGETTO

Relatore

*Goretti*

Approvata nella tornata del 21. Maggio 1866.

N. 53

Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale Toscano e provvedimenti relativi

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- 1 Panattoni
- 2 Corsi
- 3 Bossi
- 4 Puccioni
- 5 Goretti
- 6 Polli
- 7 Bartolucci
- 8 Salvagnoli
- 9 Dioli

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Panattoni  
 Segretario Bossi  
 Relatore Goretti

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 21. febbra 1866

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 14 Maggio 1866

Approvata la Legge nella tornata del 21. Giugno 1866.

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore	del 16 febbra 1866	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato **PUCCIONI**

*Preso in considerazione  
nella seduta del 6 febbraio 1866*

---

**Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale Toscano  
e provvedimenti relativi.**

---

SIGNORI! — Mentre il Governo del re sta apparecchiando un progetto di Codice penale da sottoporsi alle vostre deliberazioni, affinchè possiate dar compimento all'unificazione legislativa d'Italia, mi parve opportuno richiamare la vostra attenzione sopra talune anomalie che, per la differenza delle due legislazioni criminali del regno, tutto di si verificano, e che credo importi al più presto toglier di mezzo.

Siffatte anomalie nascono per la maggior parte da alcune disposizioni che si incontrano nel Codice penale toscano, il quale se in moltissime parti consacra i progressi della scienza, in altre è il riflesso dei tempi in cui venne in luce, e delle passioni reazionarie che allora soverchiavano. E sebbene i tempi sieno cambiati e alle teorie dell'assolutismo abbiano fortunatamente succeduto le franchigie della libertà, pur tuttavia vigono ancora nelle nostre provincie certe prescrizioni, che per omaggio alla civiltà io penso debbano essere sollecitamente abolite.

Meritano sotto questo aspetto singolare considerazione le norme contenute nel Codice toscano sui delitti di religione; nei quali vediamo il legislatore farsi

vindice della offesa divinità piuttosto che tutore dell'ordine pubblico che per quei reati può correr pericolo. La pena della casa di forza è profusa a larga mano contro il turbamento delle sacre cerimonie, contro la contaminazione dei vasi sacri, contro la diffusione di dottrine contrarie alla religione dello Stato: e quasi tutto ciò fosse poco, il legislatore toscano considerò come delitto la bestemmia, anco se proferita nell'impeto della collera o per malvagia abitudine, e la colpì colla pena della carcere fino a sei mesi.

Ognuno scorge come sieno eccessive tali pene; sono eccessive di per se stesse e producono il triste effetto che la legge non raggiunge lo scopo che essa si propone; imperocchè quando è manifesta la sproporzione fra il delitto e la pena, ne avviene che o non si istruiscono procedure o quando si istruiscono, i tribunali bene spesso assolvono coloro che pur dovrebbero condannare, e quando condannano interviene la clemenza reale a liberare il condannato. Sono eccessive poi considerate di fronte alle disposizioni vigenti nelle altre provincie del regno, dove a questi delitti vengono inflitte pene semplicemente correzionali; di modo che si ha lo sconcio gravissimo che una stessa azione, e a modo di esempio, il turbamento delle sacre cerimonie, se commessa in Toscana, può esser sottoposta alla casa di forza fino a quindici anni (articolo 131 del Codice penale toscano); se perpetrata fuori di Toscana può esser punita colla carcere fino a mesi sei e colla multa fino alle lire 500 (articolo 183 del Codice penale del 20 novembre 1859); e si ha poi l'altro inconveniente che un'azione medesima, come la bestemmia proferita nell'impeto della collera o per abitudine malvagia, è punibile in queste provincie, mentre non lo è nelle altre.

Si aggiunga a ciò che mentre la legge penale toscana si mostra tanto tenera nella religione dello Stato, è poi indifferente di fronte agli altri culti, dei quali il Codice del 1859 sa tutelare l'esercizio, reprimendo chiunque si attenti a turbarlo.

Nè queste mostruosità sono le sole. I fatti che costituiscono il delitto di *lesa venerazione* si trovano previsti e puniti negli articoli 109, 111 § 2, 112 § 2 e 113 del Codice toscano. Or codesti medesimi fatti nelle altre provincie italiane non danno luogo a procedimento, essendosi il legislatore bene a ragione ispirato a quei sentimenti di temperanza che Teodosio,

Arcadio ed Onorio scrissero nella celebre *Leg. Unic. Cod. Si quis imperat. maledixerit.*

All'incontro il Codice del 1859 contiene disposizioni salutari intorno agli attentati, all'esercizio dei diritti politici (Lib. II, Tit. III, Cap. I, Sez. I) che non si possono incontrare nel Codice toscano promulgato sotto un Governo assoluto; è chiara pertanto la importanza di non lasciar prive di sanzione penale tutte quelle azioni per le quali viene a menomarsi la libertà dello esercizio di quei diritti che lo Statuto *guarentisce* ai cittadini.

A togliere di mezzo tali inconvenienti è inteso il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi.

Coll'articolo 1 si abrogano le disposizioni del Codice penale toscano relative al delitto di *lesa reverenza*, quelle che attengono ad alcuni delitti di religione da detto Codice più fieramente repressi, e quelle finalmente che si riferiscono a fatti che per i nuovi ordinamenti politici hanno perduto ogni carattere criminoso, come sarebbero le disposizioni che si riferiscono alle associazioni illecite e al matrimonio tumultuario.

Coll'articolo 2 si ordina la pubblicazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale del 1859 relativi ai delitti di religione, e agli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, affinchè quelli articoli abbiano qui impero dopo l'abrogazione degli altri attualmente in vigore.

L'articolo 3 è una riproduzione dell'articolo 186 del Codice penale delle altre provincie, modificato in quanto al rinvio che in esso si incontra alle disposizioni generali di detto Codice.

Finalmente l'articolo 4 determina le norme per l'applicazione delle pene comminate dagli articoli di cui si ordina la pubblicazione.

Confido, o signori, che voi troverete degna della vostra alta considerazione la proposta di cui mi fo iniziatore e che vorrete onorarla dei vostri suffragi.

## PROGETTO DI LEGGE.

### Art. 1.

Sono abrogate nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 109, 111 § 2, 112 § 2, 113, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 e nei capi 2 e 3 del titolo IV del libro II del Codice penale toscano.

### Art. 2.

Saranno pubblicate nelle provincie suddette e vi avranno immediatamente vigore di legge le disposizioni contenute negli articoli 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno, approvato con la legge del 20 novembre 1859.

### Art. 3.

Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 del Codice penale vigente nelle altre provincie fossero accompagnati da lesioni personali o da altre circostanze costituenti un delitto speciale, l'autore sarà punito in Toscana come colpevole di più reati secondo le regole stabilite nel titolo VII del libro I del Codice penale toscano.

### Art. 4.

Per l'applicazione delle pene della reclusione, della carcere, della multa e degli arresti comminate negli articoli di cui si ordina la pubblicazione, si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge del 5 luglio 1860 numero 4142, e nell'articolo 2 del regio decreto de' 18 dicembre 1862 numero 1046, e nell'articolo 123 della legge sulla pubblica sicurezza.

Alla pena dell'ammonizione di che nell'articolo 189 sarà sostituita in Toscana la riprensione giudiciale.

Per l'applicazione della pena della sospensione dai pubblici uffici di che nell'articolo 190 sarà pubblicato nelle provincie toscane l'articolo 59 del Codice vigente nelle altre provincie del regno.

*inoltre l'art. 31*

Verbale

della seduta della Commissione composta dai Signori Panattoni, Corsi, Bossi, Puccioni, Gorotti, Polti, Bortolucci, Salvagnoli e Bioli, per l'esame del progetto di legge - Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale Toscano e provvedimenti relativi.

Seduta del 25 febbrajo

Intervenuti: Signori Panattoni, Corsi, Bossi, Puccioni, Polti e Bortolucci.

Prova la costituzione della Commissione colla nomina a scrutinio di schede del Signor Panattoni a Presidente e Bossi a Segretario. Panattoni Commissario dell'Uff. I° riferisce per l'approvazione in massima dello schema di legge, con raccomandazione che mediante la costituzione dei nuovi articoli non venga alterata l'armonia sulla scala penale del Codice Toscano, ed almeno nella relazione venga espresso il voto per l'abolizione della pena di morte in tutto il Regno.

Corsi Commissario dell'Uff. II°, Bossi dell'Uff. III°, Puccioni dell'Uff. IV° e Polti dell'Uff. V° riferiscono il voto di rispettivi Uffici per l'approvazione in massima della proposta di legge.

Bortolucci Commissario dell'Uff. VI° espone il mandato dell'Ufficio in senso favorevole al progetto, colla raccomandazione si attendano gli studi della Commissione ad esaminare se non convenga applicarlo alla Toscana anche gli altri articoli del Tit. II. Cod. Sardo.

La seduta fu indi sospesa per attendere la relazione dei Commissari degli altri Uffici non intervenuti.

Bossi Segretario

Seduta del 27 febbrajo

Intervenuti i Signori Panattoni, Bossi, Puccioni, Gorotti, Polti, Bortolucci, Salvagnoli e Bioli.

Gorotti Commissario dell'Uff. V° espone il mandato dell'Ufficio per l'ac-

collazione del proposto schema di legge), colle seguenti tre raccomandazioni:  
1. di studiare se non fosse opportuno di applicare alla Toscana  
l'articolo Tit.º 1 del Cod. Penale Sardo relativo ai reati contro la sicurezza  
interna ed esterna dello Stato; 2. se non convenisse pubblicare e metter in vigore  
nella Prov. Toscana anche l'art. 187 del Tit.º II del Cod. Sardo; 3. si accennasse  
almeno nella relazione al voto per l'abolizione della pena di morte in tutto il  
Regno.

Salvagnoli Commissario dell'Uff.º VIII espone nell'ufficio essere stato espresso il de-  
siderio che la Commissione avesse ad invitare nel suo seno il ministro di gra-  
zia e giustizia per chiarire in quale stadio si trovassero li studi per la compi-  
zione del nuovo codice Penale, ed ove questi studi non lasciassero sperare  
una pronta attuazione del Cod. stesso fosse approvata la proposta di legge.

Bardi Commissario dell'Uff.º IX riferisce il mandato di fiducia conferitogli dal  
l'Ufficio per l'approvazione dello schema di legge proposto.

Il Presidente Sig. Panattoni poneva indi in discussione i seguenti tre obbietti:  
1.º Se tornasse opportuno in occasione del proposto schema di legge proporre l'abo-  
lizione della pena di morte in tutto il Regno; 2.º se convenisse di estendere alla  
Prov. Toscana l'applicazione dell'articolo Tit.º I Lib.º II del Cod. Penale Sardo  
in sostituzione del corrispondente Tit.º 1º Lib.º II del Cod. Penale Toscano;  
3.º se si dovesse applicare alla Toscana anche l'art. 187 d'ulti del Cod.  
Penale Sardo.

Sull'obbietto 1.º la Commissione ammetteva unanime l'intemperanza della propo-  
sta d'abolizione della pena di morte in tutto il Regno nell'occasione di  
questa legge, ritenendo però opportuno si esprimesse nella Relazione il voto  
perché codale importante riforma fosse accolta nel nuovo codice Penale  
d'Italia attualmente in studio.

Sull'obbietto 2.º la Commissione ammetteva del pari che in pendenza dell'attu-  
zione del nuovo codice Penale in studio non convenisse introdurre così



sostanziale) mediazione nel (codice) vigente in Toscana, dacchè con ciò poteva si agevolmente incorrere nel pericolo di perturbare l'armonia della scala penale del codice stesso o d'altra parte non era punto necessario. Dacchè il Codice Toscano provvede convenientemente ai delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e la pratica giurisprudenza con parecchie decisioni della Corte Suprema di Cassazione in Firenze nell'ultimo quinquennio ha già stabilito la massima di ritenere sufficienti agli esiti morali ed istituti contemplati negli articoli del Tit. I. Cod. Toscano o decaduti in virtù del plebiscito quelli sorti pel mutato ordine politico di cose?

Quanto ai reati in genere contro la Religione ed i ministri del culto, di cui al Tit. II. Lib. II. Cod. Toscano, il proponente Buccioni espone i motivi che lo hanno consigliato a proporre l'abrogazione degli art. 131 al 137 inclusivo e 142, lasciando in vigore gli art. 138. 139. 140 e 141, nonché ad applicare e sostituire gli art. 183 e seg. Cod. Pont. facendo ad esclusione dell'art. 187. L'abrogazione degli art. 138 e seg. e la sostituzione dell'art. 187 porterebbe ad assurdi nella graduazione delle pene, l'ingiuria qualificata ad esempio quale quella verso un ministro del culto nell'esercizio di sue funzioni vorrebbe ad es. punta meno dell'ingiuria semplice. Banettoni riconoscendo eccessive le pene sancite in materia nel Cod. Toscano, vorrebbe mutata la base di penalità accostandola vicinissima al sistema del Code Sardo tenendo però ferma la base d'imputabilità de' reati secondo le disposizioni del Cod. Toscano. - Pirali per mozione d'ordine propone di far luogo a lettura ed alla discussione de' singoli articoli dell'uno e dell'altro codice, e per agio ai commissari di far uno studio speciale degli articoli stessi sospendere per oggi la seduta. È adottata la proposta Pirali, e la seduta vien sciolta.

Segretario

Seduta del 2 Marzo

Venne sospesa per impedimento di vari commissarij

Poggi Segretario

Seduta del 20 marzo

Intervenuti Panattoni, Corsi, Bortolucci, Goretti, Polti e Poggi,

Brevi discussione sul metodo di procedere nell'esame degli articoli che nello schema di legge si vogliono abrogati, e di quelli che si propongono di sostituire, il Presid. Panattoni in via di mozione d'ordine, esponendo come ad onta dell'esame speciale che ognuno di commissarij può aver fatto dei singoli articoli potrebbe facilmente incorrere nel pericolo di perturbare l'armonia della scala penale, propone venga affidato ad uno de' commissarij di studiare positivamente l'argomento e riferire il risultato de' suoi studi in altra seduta.

La proposta è accolta, e a scrutinio di schede è nominato a Relatore l'onor. Goretti.

Poggi Segretario

Seduta del 14 maggio

Intervenuti i sig. Panattoni, Puccioni, Goretti, Bortolucci e Poggi.

Il sig. Goretti riferisce il risultamento de' suoi studi, propone di accogliere la proposta di legge Puccioni, di non far luogo alla pubblicazione nelle Prov. Toscana dell'art. 137 Cod. Pen. e Sardo, di sopprimere invece anche gli art. 138. 139 e 140 del Cod. Pen. e Sardo aggravando le pene nei limiti legali nei casi corrispondenti di delitti commessi contro i privati quando questi rivestano il carattere di ministri della Religione nell'esercizio delle loro funzioni.

Goretti legge la sua relazione ed è approvata, con riserva dietro proposta di

31

Penaltemi che il Commisario (Bortolucci) riveda) ed il proprio Garante, e  
con questi d'accordo si provveda) nei casi di reati contemplati dall'art.  
471 cod. Pen. Sarda, che per l'abrogazione degli art. 109. 111 S. 2,  
e 112 S. 2 del cod. Toscano non accrebbero alcuna) funzione) penale)  
nelle Provincie Toscane?

Luigi Lepore

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei deputati

**PANATTONI, COMIN, BOSSI, PUCCIONI, GORETTI, POLTI,  
BORTOLUCCI, SALVAGNOLI, PIROLI**

sul progetto di legge presentato dal deputato Puccioni  
nella tornata del 6 febbraio 1866

**Abrogazione di alcuni articoli del Codice penale Toscano  
e provvedimenti relativi.**

**Tornata del 18 maggio 1866**

**SIGNORI** — Mancata nelle provincie toscane l'unificazione delle leggi penali nel tempo stesso che quivi pure venivano accomunandosi le leggi civili, e tutte le istituzioni e gli ordinamenti di libertà e di progresso, a cui s'informa il nuovo regno italiano, doveva di necessità spiccare maggiore la divergenza fra quei nuovi principii ed alcune disposizioni tuttora scritte nel Codice penale pubblicato ai 20 giugno 1853, allorquando la Toscana, infeudata allo straniero, vedeva smentite le tradizioni della sua civiltà ed i portati della scienza, dagli arbitrii di una reazione politica.

Precipuamente i delitti *contro la religione dello Stato* erano contemplati in tali svariate e minute forme, e con tale una severità, che non poteva aver riscontro nel Codice del regno sardo, ora esteso al regno italiano, non già perchè si volesse da questo meno venerata l'autorità religiosa, ma perchè per il legislatore toscano del 1863 al dispotismo dovevano offrir pretesto la religione e l'ossequiosa alleanza colla curia romana. Quali per contrario sieno i principii che hanno trionfato, e come sia oggidì convincimento generale di

tener separato dalle leggi civili quanto cade sotto una sanzione diversa e più elevata, non fa mestieri nè ricordare nè svolgere. Nondimeno quella legge scritta continua a sussistere, e con essa l'obbligo nei magistrati di applicarla frequentemente, ovvero di frequentemente eluderla, con ispreto grandissimo in ambedue i casi alle norme della vera giustizia.

Il perchè, per iniziativa dell'onorevole deputato I uccioni, veniva presentato alla Camera un progetto di legge che ha di mira appunto l'abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano, con sostituzione di quelli corrispondenti nel Codice promulgato nel resto d'Italia, e che investe quattro capi di penalità:

- i delitti di lesa reverenza;
- quelli contro la religione dello Stato;
- le asserzioni illecite;
- il matrimonio tumultuario.

quali sconci e quali assurdità derivino dalla disuguaglianza della legislazione nelle materie accennate vi fu già esposto lucidamente dall'onorevole proponente, e voi, prendendo in considerazione il progetto, ne ratificaste l'importanza. Così gli uffici non esitarono ad esprimere unanimi il loro voto di approvazione, salvo alcune mende ed aggiunte, di che in appresso verremo occupandoci.

La vostra Commissione pertanto, quantunque preoccupata della massima utilità della legge, prima di esaminarne le singole disposizioni, si fece carico della obiezione preliminare che potrebbe di leggieri venir sollevata da chi vada ricordando come il ministro di grazia a giustizia con recente nomina di una Commissione abbia manifestato la più premurosa sollecitudine per la compilazione di un Codice penale uniforme in tutto il regno, e come perciò potesse senza grave danno attendersi dal nuovo Codice il riparo ai mali lamentati.

Se non che, pur rifuggendo dal dubitare della solerzia e del ministro e della Commissione, parve che un Codice penale degno dell'epoca nostra e della patria di Beccaria, di Romagnosi, di Rossi, fosse sempre opera di gran mole, piuttosto da procrastinarsi che da farsi frettolosa e immatura; e che i due rami del Parlamento, volendo questa volta farsi davvero dinanzi al paese responsabili di tanta legge, avrebbero voluto apportarvi così completi esami e così larga discussione da non lasciare speranza che l'attuale Sessione, pur troppo intesa ad altre più urgenti bisogni, avrebbe potuto prosciogliersi dall'ufficio suo. Laonde, non ravvisandosi nell'indugio utilità veruna, e non essendo d'altra parte a dubitarsi che dalla riforma par-

ziale ora reclamata sia per derivare il menomo pregiudizio al preparamento del Codice nuovo, quel dubbio sulla precocità della legge non compariva idoneo a distornarla.

La Commissione quindi, non senza augurarsi che il nuovo Codice penale, non macchiato da supplizi di sangue, possa prontamente apportare i benefizi di quest'ultima unificazione, passando alle singole disposizioni del progetto non poteva disconoscere l'anormalità di veder puniti soltanto in Toscana i delitti di *lesa reverenza*, a cui alludono gli articoli 109, 111, § 2, 112 § 2 e 113, dei quali era proposta la soppressione; di veder considerate anche oggi, dopo acquistato al nostro diritto pubblico il diritto delle associazioni, punibili le associazioni medesime come illecite nel capo 2° del titolo IV; di veder finalmente previsto il caso del matrimonio tumultuario nel successivo capo 3°, oggi che siffatta forma di vincolo non è più concepibile, almeno di fronte alla legge civile. Tutte quelle disposizioni non han più ragione di rimanere scritte nel Codice.

Nè meno urgente e palese si presenta poi la necessità di rimuovere quella enorme differenza di punibilità, che passa fra il Codice toscano e quello delle altre provincie nei delitti detti di *religione*, siccome innanzi avvertimmo, troppo essendo manifesto che la severità del primo fu imposta dalla reazione dell'assolutismo politico, a cui d'altronde erano estranee, e dovevano anzi far paura, le idee di tolleranza di culti e di libertà di coscienza.

Quindi da un lato dovevasi commendare che pei reati contro la religione gli articoli dal 131 al 137 del Codice toscano fossero sostituiti dagli articoli 183, 184, 185 e 189 dell'altro Codice; e dall'altro lato era impossibile non ammettere che la pubblicazione dell'articolo 188 provvedesse alla lacuna dei reati per occasione delle altre religioni diverse dalla cattolica.

Non era poi da esitarsi intorno alla congruità di estendere anche alla Toscana quelle disposizioni penali che altrove, cogli articoli 190, 191 e 193 sono in vigore quanto ai reati relativi all'esercizio dei diritti politici, meravigliando anzi che a ciò non si fosse provveduto fino da quando le franchigie politiche vennero felicemente riacquistate.

Fatta così ragione del *primo* e del *secondo* articolo del progetto, appena ci occorre notare come le disposizioni secondarie contenute nel *terzo* e nel *quarto* sieno intese a coordinare la valutazione di quei delitti speciali, desunti ora dall'altro Codice, colle norme generali del Codice toscano vigente in ogni resto e relative

sia al concorso di più pene, sia alla scala ed alla natura e qualità delle pene.

Di tal guisa il progetto riportava dalla Commissione il pieno suffragio e le sue raccomandazioni. Ma poichè al suo esame erano stati scorta due principali criteri, quello di unificare il più possibilmente i due Codici nelle materie preavvertite, e quello di sovvertire e di innovare il meno possibile, avuto riguardo alla disparità della scala penale e dei principii che distinguono le due legislazioni, la Commissione ha creduto doversi spingere più oltre, ed introdurre alcune aggiunte, le quali, come dirette sempre allo scopo medesimo, erano di buon grado accolte anche dall'onorevole proponente.

Il progetto in esame, lasciando in vigore gli articoli 138, 139 e 140 del Codice toscano, non applica l'articolo 187 dell'altro Codice, per la ragione che altrimenti le percosse, le ferite e gli oltraggi ed insulti avrebbero in Toscana, quando fossero a carico dei ministri della religione nell'esercizio delle loro funzioni, una pena *minore* che quando quei reati si riferissero a semplici cittadini; ossia, che tornerebbe cagione di attenuamento una circostanza che le leggi considerano invece siccome aggravante.

La Commissione ha essa pure dovuto ravvisare lo sconcio accennato, e recedere quindi dal primo e più naturale pensiero di sostituire coll'intero titolo 2 del libro 2 del Codice nuovo il titolo corrispondente in quello toscano. Ma in pari tempo si è fatta a considerare che, lasciando in vigore gli articoli 138, 139 e 140 di questo, i casi ivi contemplati verrebbero in Toscana a ricevere una pena di gran lunga *maggiore* che nel rimanente del regno, e che per tal guisa verrebbe in gran parte a rimanere quella difformità che si vorrebbe circa quelle materie eliminata.

Ad ovviare pertanto all'uno ed all'altro inconveniente, almeno quanto fosse possibile nella coesistenza di due ben diverse legislazioni, è sembrato idoneo lo spediente di abolire gli accennati articoli 138, 139 e 140 del Codice toscano, senza però pubblicare l'articolo 187 dell'altro Codice, ma decretando invece un carattere di aggravamento, quante volte i delitti contemplati negli articoli soppressi si riferissero ai ministri della religione nell'esercizio delle loro funzioni. Così, non pubblicando l'articolo 187, si provvede a che la pena, nei casi speciali di quegli articoli formulati nel Codice toscano, non sia *minore* di quella comminata per i casi comuni; abrogando peraltro gli articoli 138, 139 e 140, si ripara allo sconcio di vedere per quei casi inflitta in Toscana una pena di tanto

*più grave* che nelle altre provincie; riconoscendo infine in quei medesimi casi il concorso di una circostanza aggravante si accomuna al Codice toscano un criterio adottato anche nell'altro Codice, e che mal potrebbe disconoscersi. Nella misura però di quell'aggravamento è utile non dipartirsi dal sistema stesso seguito nel Codice toscano, laddove la pena appunto della lesione personale e quella della diffamazione, del libello famoso e dell'ingiuria, vengono aumentate ognorachè ne ricorrono alcune cause speciali, siccome abbiamo negli articoli 355 e 369.

Infine l'abolizione degli articoli 109, 111, § 2, 112 § 2 e 113 rendeva necessario o che si sostituissero quelle disposizioni, le quali nell'altro Codice contemplano i casi identici, o che si aggiungesse una dichiarazione esplicativa, con cui comprenderli in qualche articolo del Codice toscano; il qual ultimo temperamento parve più idoneo e preferibile, e venne attuato col richiamare ed estendere l'articolo 127 del Codice toscano.

Altre sostituzioni, altri innovamenti, non sono oggi reclamati dall'urgenza. Nè per quanto il titolo I del libro II consacrato ai *delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato*, presenti a prima giunta un singolare contrasto cogli avvenimenti politici per i quali i confini e la dinastia della Toscana scomparvero, pure non è a farne subbietto di disposizioni espresse, chiaro essendo, com'ebbe già a proclamare la giurisprudenza (*Corte di cassazione*, 7 settembre 1861. *Annali di giurisprudenza*, 1861, pag. 1, col. 506 e 29 gennaio 1862. *Annali*, 1862, pag. 1, col. 80) che alle locuzioni *granducato* e *granduca* s'intendono sostituite quelle di *regno* e di *capo dello Stato*.

Ond'è che per nostro avviso farete opera utile alle provincie toscane se vorrete, senza indugi, pubblicare la legge, quale abbiamo l'onore di proporvi.

GORETTI, *relatore*.



PROGETTO DEL DEPUTATO PUCCIONI

Art. 1.

Sono abrogate nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 109, 111 § 2, 112 § 2, 113, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 e nei capi 2 e 3 del titolo IV del libro II del Codice penale toscano.

Art. 2.

~~Saranno pubblicate nelle~~ provincie suddette e vi avranno immediatamente vigore di legge le disposizioni contenute negli articoli 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno, approvato con la legge del 20 novembre 1859.

Art. 3.

Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 del Codice penale vigente nelle altre provincie fossero accompagnati da lesioni personali o da altre circostanze costituenti un delitto speciale, l'autore sarà punito in Toscana come colpevole di più reati secondo le regole stabilite nel titolo VII del libro I del Codice penale toscano.

Art. 4.

~~Per l'applicazione delle pene della reclusione, della carcere, della multa e degli arresti comminate negli articoli di cui si ordina la pubblicazione, si osserveranno~~ le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge del 5 luglio 1860 numero 4142, e nell'articolo 2 del

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Sono abrogate nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute nel libro II agli articoli 109, 111, § 2, 112, § 2 e 113 del titolo I, agli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 142 del titolo II, ed al capo 2° ed al capo 3° del titolo IV del Codice penale toscano.

Art. 2.

Sono pubblicate anche nelle ~~provincie~~, *come qui contro.*

Art. 3.

La pena sancita dall'articolo 127 del Codice penale toscano, sarà applicabile anche a qualunque discorso, scritto, o fatto che sia di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del re, e le persone della reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali.

Il giudizio per i reati di che in quest'articolo sarà di competenza delle Corti di assise.

Art. 4.

Le pene rispettivamente stabilite dal Codice penale toscano per i delitti di omicidio doloso non premeditato, di lesione personale, di diffamazione, libello famoso ed ingiurie, saranno aggravate dentro i limiti legali, quando gl'indicati delitti siano commessi a carico d'un ministro della religione dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, o per relazione alle medesime.

Art. 5.

*Identico al qui contro.*

Art. 6.

Per l'applicazione delle pene della reclusione, della carcere, della multa e degli arresti, comminate negli articoli, di cui è fatta la pubblicazione si osserveranno ~~le~~ *come qui contro.*

regio decreto de' 18 dicembre 1862 numero 1046, e nell'articolo 123 della legge sulla pubblica sicurezza.

Alla pena dell'ammonizione di che nell'articolo 189 sarà sostituita in Toscana la riprensione giudiziale.

~~Per l'applicazione della pena della sospensione dai pubblici uffici di che nell'articolo 190 sarà pubblicato nelle provincie~~ toscane l'articolo 59 del Codice vigente nelle altre provincie del regno.

~~Alla pena, ecc., come qui contro.~~

Per l'applicazione della pena della sospensione dai pubblici uffici di che nell'articolo 190 è pubblicato anche nelle provincie ~~ecc., come qui contro.~~

*Allegato nella - udienza del 21. Gennaio  
1866.*

*Julia*

Progetto di Legge  
presentato dal deputato  
Guccioni

19  
1-  
Signori

Abrogazione  
di alcuni articoli  
del Codice Penale  
Toscano e provve-  
dimenti relativi.

Stante il Governo del Re sta  
apparechiando un progetto  
di Codice Penale da sottopor-  
si alle vostre deliberazioni, af-  
finché possiate dar compimen-  
to all'unificazione legislativa  
d'Italia, mi parve opportuno  
richiamare la vostra attenzio-  
ne sopra talune anomalie  
che per la differenza delle due  
legislazioni criminali del Re-  
gno tutto di si verificano, e che  
credo imperiose al più presto to-  
gliere di mezzo.

Tali anomalie nascono per la  
maggior parte da alcune dispo-  
sizioni che si incontrano nel  
Codice Penale Toscano, il qua-  
le se in moltissime parti con-  
sacra i progressi della scienza,  
in altre è il riflesso dei tempi  
in cui venne in luce, e delle  
passioni reazionarie che allora  
soverchiavano. E sebbene i tem-  
pi sono cambiati e alle porte

Dell'assolutismo abbiano fortunatamente succeduto le franchigie della libertà; pur tuttavia vigono ancora nelle nostre provincie certe prescrizioni che per omaggio alla civiltà io penso debbano essere sollecitamente abolite.

Meritano sotto questi aspetti singolarer considerazione le norme contenute nel Codice Toscano sui delitti di religione; nei quali vediamo il Legislatore farsi vindice della offesa Divinità; piuttosto che tutore dell'ordine pubblico che per quei reati può correr pericolo. La pona della casa di forza è profusa a larga mano contro il turbamento delle sacre cerimonie, contro la contaminazione dei vasi sacri, contro la diffusione di dottrine contrarie alla Religione eccelsa. Stato; e quasi tutto ciò fosse poco il Legislatore Toscano con-

vero come delitto la bestemmia, anzi se profferita nell'impeto della collera o per malvagia abitudine, e la colpi colla pena della carcere fino a sei mesi.

7. [C]ognuno scorge come sieno eccessive tali pene; sono eccessive di per se stesse e producono il triste effetto che la legge non raggiunge lo scopo che essa si propone; imperocchè quando è manifesta la sproporzione fra il delitto e la pena, ne avviene che o non si istruisce, o non procede, o quando si istruisce, i Tribunali bene spesso assolvono coloro che pur dovrebbero condannare, e quando condannano intervengono la Clemenza Reale a liberare il condannato: Sono eccessive poi considerate di fronte alle disposizioni vigenti nelle altre provincie del Regno, dove a questi delitti vengono inflitte

può semplicemente correzio-  
nali; di modo che si ha lo scon-  
cio gravissimo che una stessa  
azione, e a modo di esempio il  
turbamento delle sacre coquina-  
rie, se commessa in Toscana può  
esser sottoposta alla casa di forza  
fino a quindici anni (Art. 131  
del Codice Penale Toscano) se  
prospettata fuori di Toscana  
può esser punita colla carcere  
fino a mesi sei e colla multa  
fino alle L. 500 (Art. 183 del  
Codice Penale del 20. Novembre  
1859); e si ha poi l'altro in-  
conveniente che un azione me-  
desima, come la bestemmia  
proferita nell'impeto della col-  
lera o per abitudine malvagia  
è punibile in queste provincie,  
non lo è nelle altre.

Si aggiunga a ciò che mentre la  
legge penale toscana si mo-  
stra tanto tenera nella puni-  
zione dello Stato, è poi indiffe-

Non E

rente di fronte agli altri fatti, dei quali il Codice del 1859 sa tutelare l'esercizio, reprimendo chiunque si attenti a turbarlo. Né queste mostruosità sono le sole. I fatti che costituiscono il delitto di lesa venerazione si trovano previsti e puniti negli Art. 109, 111 § 2, 112 § 2 e 113 del codice Toscano. Or codesti medesimi fatti nelle altre provincie Italiane non danno luogo a procedimento, essendosi il Legislatore bene a ragione ispirato a quei sentimenti di temperanza che Teodosio, Ariadio ed Onorio scrissero nella celebre Leg. Unie Cod. Si quis impvat maledixit

All'incontro il codice del 1859 contiene disposizioni salutari intorno agli attentati all'esercizio dei diritti politici (Lib. II. Tit. III. Cap. I. Sez. 1) che non si possono incontrare nel Codice Toscano promulgato sotto

un Governo assoluto; e chiara  
pertanto la importanza di  
non lasciar prive di sanzione  
penale tutte quelle azioni per  
le quali viene a menomarsi  
la libertà di esercizio di quei  
Diritti che lo Statuto quaven-  
tisce ai Cittadini

A toglier di mezzo tali inconvenienti  
è inteso il Progetto di Legge  
che ho l'onore di presentarvi

Coll' Art. 1 si abrogano le disposizioni  
del codice Penale Toscano rela-  
tive al delitto di lesa reverenza,  
quelle che attingono ad alcuni  
delitti di religione da detto  
dice più severamente repressi  
e quelle finalmente che si re-  
feriscono a fatti che per i no-  
vi ordinamenti politici han  
perduto ogni carattere crimi-  
no, come sarebbero le disposi-  
zi che si referiscono alle as-  
ciazioni illecite e al maten-  
nio tumultuario.



451

F. Coll' Art.º 2 si ordina la pubblicazione nelle Provincie Toscane di alcuni articoli del Codice Penale del 1859 relativi ai delitti di religione, e agli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, affinché quelli articoli abbiano qui impero dopo l'abrogazione degli altri attualmente in vigore.

L'articolo 3.º è una riproduzione dell' Art.º 186 del Codice Penale delle altre Provincie; modificato in quanto al rinvio che in esso si incontra alle disposizioni generali.

Finalmente l' Art.º 4 determina le norme per l'applicazione delle pene comminate dagli articoli di cui si ordina la pubblicazione.

Confido o Signori, che voi troverete degna della vostra alta considerazione la proposta di cui mi fo iniziatore e che voi sarete onorata dei vostri suffragi.

Firenze 27 Gennaio 1866.

firmato nell'Orig. Luccioni Dep.

# Progetto di Legge

## Art. 1.

Sono abrogate nelle Province della Toscana le disposizioni contenute negli Art. 109, 111 § 2, 112 § 2, 113, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 e nei Capitoli 2 e 3 del Titolo IV del Libro II del Codice Penale Toscano

## Art. 2

Saranno pubblicate nelle Province suddette e vi avranno immediatamente vigore di Legge le disposizioni contenute negli Art. 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, del Codice Penale vigente nelle altre Province del Regno approvato con la Legge del 20 Novembre 1859

## Art. 3

Per i fatti menzionati negli Art. 183 e 184 del Codice Penale vigente

te nelle altre Provincie fossero accompagnati da lesioni personali o da altre circostanze costituenti un delitto speciale, l'autore sarà punito in Toscana come colpevole di più reati secondo le regole stabilite nel Titolo VII del Libro I del codice Penale Toscano.

#### Art. II

Per l'applicazione delle pene della reclusione, della carcere, della multa e degli arresti comminate negli articoli di cui si avvicina la pubblicazione, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge del 5 Luglio 1860 N.º 4142, e nell'art. 2 del N.º Decreto del 18 Dicembre 1862 N.º 1046, e nell'art. 123 della Legge sulla pubblica sicurezza.

Alla pena dell'ammonizione di che  
nell'Art.º 189 sarà sostituita  
in Toscana la repressione  
giudiziale).

Per l'applicazione della pena della  
sospensione dai pubblici uffizi  
di che nell'Art.º 190 sarà  
pubblicato nelle Provincie To-  
scane l'Art.º 59 del Codice  
vigente nelle altre provincie  
del Regno

firmato C. Duccioni Dip.º

Progetto di legge presentato dal 7.º al  
"Lanciano"

Abrogazione d'alcune ritenute del corso postale  
Tempo e relativi provvedimenti

Legge del 6.º febbraio 1880.

M. S. B.

M. S. B. ~~Legge del 6.º febbraio 1880.~~  
Legge del 6.º febbraio 1880.